



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 28/05/2012

OGGETTO :

**PALESTRA CENTRO SPORT DEL SIG. OTTAVIO CARDAMONE - DETERMINAZIONI**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **maggio ventotto duemiladodici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 08/06/2012, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCUZZI	CONSIGLIERE	X	
GAROFALO MARTINO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

**Totale 17 55**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto posto al n. 6 dell'OdG, ed invita il Sindaco a relazionare.

Il Capogruppo di Maggioranza Chiodo informa l'Assemblea dell'esistenza di un emendamento sul punto, trasmesso dall'Ufficio Tecnico Comunale, che incide sostanzialmente sul dispositivo della proposta deliberativa.

Il Capogruppo Gabriele prende atto della precisazione del Capogruppo di Maggioranza ed asserisce che, in effetti, il dispositivo presente nella proposta deliberativa depositata agli atti, presenti a suo giudizio margini di illegittimità per incompetenza dell'Organo Consiliare, in quanto, di fatto, contenente l'accoglimento di un'istanza di SCIA. Vista la complessità della materia, peraltro annosa, lo stesso Capogruppo ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad altra seduta al fine di arrivare ad una soluzione positiva con assoluta cognizione di causa.

Prende la parola il Sindaco, il quale, preliminarmente fa presente che il punto in argomento riguarda un'attività economica che opera nell'ambito comunale, nel settore sportivo, a far data dagli anni ottanta, conferendo lustro alla Comunità che ai tempi non disponeva di molte strutture sportive. Sostiene altresì come sia interesse dell'Amministrazione, nel solco delle iniziative ammissibili e conformi al dettato normativo, sostenere tutte le iniziative imprenditoriali insistenti sul territorio comunale, ponendo estrema attenzione nell'evitare sperequazioni e difformità di trattamento, da parte dell'Amministrazione, verso tutti gli operatori economici.

Il Sindaco, attraverso una rapida esposizione delle vicende inerenti la pratica di che trattasi, sottolinea come l'esame da parte del Consiglio, per quanto non necessario sul piano della stretta competenza, si renda comunque opportuno al fine di operare una sorta di operazione esecutiva in ordine al dispositivo della delibera di C.C. n. 20/2010, che, nel suo tenore letterale, ha fatto sorgere taluni dubbi interpretativi, che hanno condizionato l'operato degli Uffici preposti al disbrigo delle pratiche, da dirimere attraverso questo passaggio consiliare.

Quest'ultimo ha quindi un mero valore formale, riportando la deliberazione di C.C. n. 20/2010 in conformità alla vigente normativa urbanistica, primaria e secondaria, ed eliminando così ogni dubbio interpretativo. Fatta quindi una breve disamina della problematica sottostante, il Sindaco, come preannunciato dal Capogruppo di maggioranza, comunica, in base al Regolamento del Consiglio Comunale, di avere ricevuto dal Responsabile dell'Area Tecnica una nota integrativa circa l'argomento in discussione, sulla base della quale lo stesso propone l'emendamento della proposta di deliberazione. Consegna quindi la nota al Presidente, il quale ne dà lettura integrale all'Assemblea, come di seguito riportato:

*“A parziale emendamento della proposta deliberativa in oggetto indicata, lo scrivente, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, precisa quanto segue.*

*Premettendo le considerazioni già svolte alla pag. 2 della relazione del 23/05/2012, in ordine alla Scia in sanatoria con prot. 1575 del 19/03/2012, alla sua piena conformità alle prescrizioni del vigente PRG, alla destinazione d'uso della suddetta normativa comunale, nonché al regolamento comunale;*

*posto ancora che la pavimentazione non oggetto della riduzione in pristino è riconducibile al novero di quelle assoggettabili al regime di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 6 del DPR n. 380/2001;*

*posto che il Responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. 1723 del 26/03/2012, ha inteso disporre l'inefficacia della detta SCIA in attesa delle superiori determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alla delibera di C.C. n. 20 del 5/7/2010;*

*poiché detta delibera deve essere resa conforme alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, non potendo configurarsi un atto deliberativo suscettibile di comprimere illegittimamente i*

*diritti già riconosciuti da una legge dello Stato ai cittadini e, nello specifico, quelli di cui al DPR n. 380/2001, che codifica il Testo Unico sull'edilizia;*

*dovendo garantire una continuità negli atti deliberativi e di indirizzo con quelli amministrativi a carattere gestionale;*

*questo Ufficio invita il Consiglio Comunale ad adeguare la delibera di C.C. Nr. 20/2010 al dettato del T.U. sull'edilizia, nella parte in cui non prevede che la messa in pristino dei luoghi possa e debba essere eseguita in conformità alla vigente normativa urbanistica ed edilizia.*

*Per quanto sopra, modificando il testo della proposta di deliberazione in atti al punto n.8 di cui all'o.d.g. per il Consiglio Comunale, propone la seguenti modifiche:*

*- aggiungere nelle premesse:*

*"VISTA la nota integrativa del Responsabile dell'Area Tecnica alla propria relazione del 23/5/12";*

*- sostituire il primo punto del deliberato con il seguente:*

**DI MODIFICARE** *la delibera del Consiglio Comunale N. 20 del 5/7/2010, al punto 5), nel senso di sostituire il testo: "... demolizione dell'opera abusiva ed all'accertamento della perfetta rimessa in pristino...", con l'altro: "...messa in pristino in conformità con la normativa primaria e secondaria in materia urbanistica ed edilizia";*

*Di dare atto conseguentemente che l'esatta dicitura del predetto punto 5), per l'effetto dell'anzidetta modifica, risulta essere la seguente:*

*"di dare atto che la richiesta di revisione dell'attuale Convenzione con il Comune, presentata dal Sig. Cardamone Ottavio, sarà considerata solo successivamente alla messa in pristino in conformità con la normativa primaria e secondaria in materia urbanistica ed edilizia dei luoghi interessati dalla stessa opera abusiva".*

*Alla presente proposta di parziale emendamento, il sottoscritto rilascia contestuale parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto L.gvo n. 267/2000."*

Interviene il Consigliere Angelo Sirianni, il quale rammenta che l'intento del Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 20/2010, che ora si propone di modificare, era stato quello di sanare la situazione del Centro Sport Cardamone, previa demolizione dell'abuso edilizio. Ravvisa che, nella prima formulazione della proposta, il Consiglio avrebbe dovuto entrare nel merito di una SCIA, campo del tutto al di fuori delle proprie competenze.

Il Capogruppo Chiodo rammenta che il Consigliere Angelo Sirianni, allora Presidente del Consiglio Comunale, si era occupato personalmente della vicenda, con lo scopo di arrivare ad una sua composizione. Ricorda come era prassi dell'UTC demandare taluni atti di particolare complessità al vaglio dell'Organo Consiliare, nonostante ne avesse una competenza diretta, come avvenuto già con la delibera consiliare n. 20/2010. L'incerta formulazione del dispositivo di tale ultima delibera rende coerentemente necessaria l'integrazione odierna, al fine di consentire all'UTC di operare senza alcun ostacolo. Il Capogruppo Chiodo dichiara conseguentemente il voto favorevole del proprio gruppo all'accoglimento della proposta di emendamento.

Interviene il Consigliere Sirianni Leonardo, il quale osserva che è interesse del Gruppo Consiliare Fiore di Lino giungere ad una conclusione favorevole della vicenda nel più breve tempo possibile. Ciò posto, ritiene assolutamente necessario procedere con i giusti passaggi amministrativi e, mette in guardia il Consiglio sul diritto di possesso esistente, che appartiene al Comune, come peraltro evincibile dal tenore della delibera consiliare n. 20/2010.

Replica il Sindaco all'intervento del Consigliere Leonardo Sirianni, non trovandosi d'accordo rispetto la pertinenza delle osservazioni a carattere tecnico esternate dal Consigliere, ribadendo sulla opportunità di procedere alla presente deliberazione.

Il Capogruppo Gabriele ribadisce le proprie perplessità di carattere tecnico e preannuncia l'astensione del gruppo consiliare di minoranza.

Il Capogruppo Chiodo dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare sulla proposta di emendamento, ottenendo il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Gabriele, Sirianni A.; Sirianni L.);

In esito alla predetta votazione, la proposta deliberativa viene conseguentemente emendata con l'inserimento, rispettivamente nella narrativa e nel dispositivo, di quanto riportato nella nota integrativa a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per come di seguito riportato:

### **PREMESSO:**

**Che** il Sig. Cardamone Ottavio con delibera del Consiglio comunale n° 47 del 16/11/1982 ha ottenuto con diritto di superficie novantanovenne un terreno dell'estensione di mq 5000 e con successiva delibera consiliare n° 3 del 21/01/94 un ulteriore terreno di mq 1260 sul quale aveva realizzato una palestra assentita con la concessione edilizia n° 15/85 del 20/06/85 e successiva variante n° 44/86 del 26/11/86 in adempimento degli obblighi assunti con le convenzioni stipulate il 23/05/84 ed il 09/08/91 registrata a Lamezia Terme il 28/03/1985 al n°288 serie 3 ed il 12/08/91 al n° 523.

**Che** a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, in data 16/04/2004 furono accertate delle opere abusivamente realizzate dal Sig. Cardamone Ottavio in ampliamento alla Palestra precedentemente assentita.

**Che** le opere abusivamente realizzate venivano individuate in due corpi di fabbrica entrambi ad un solo piano fuori terra in aderenza, sul lato ovest della palestra, il primo della superficie lorda di mq 421,10 già adibito a palestra, il secondo della superficie lorda di mq 135,37 già adibito in parte a locale caldaia e in parte a sala annessa alla palestra.

**Che** per l'effetto in data 13/05/2004 veniva data la comunicazione al Sig. Cardamone dell'avvio al procedimento, ai sensi e per gli effetti art.7 della legge 7 agosto n.241 per la demolizione delle predette opere abusive, atto notificato in data 21/05/2004 a mezzo del messo notificatore

**Che** in pari data con nota prot. 3528 il verbale di sopralluogo veniva trasmesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 27 e 96 del testo unico sull'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, per quanto di competenza, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale (ex Uff. Genio Civile) ed al Dirigente dell'Area Tecnica Comunale

**Che** in data 26/05/2004 con il numero 3/2004 veniva emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica nei confronti del Sig. Cardamone Ottavio l'ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31, comma 2 del DPR n° 380/2001.

**Che** in pari data con nota prot. 3926 copia dell'ordinanza veniva trasmessa al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale,(ex Genio Civile), al presidente della Giunta Regionale, al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri, e al Comando Polizia Municipale.

**Che** in data 13/08/2004 prot. 6361 il Sig. Cardamone presentava istanza di permesso a costruire per le predette opere abusive con allegato progetto a firma dell'Ing. Giuseppe Peronace e del Geom. Sirianni Antonio, rigettato dal responsabile dell'Area Tecnica nota 25/10/2004 prot.6361.

**Che** in data 24/03/2005 il Sig. Cardamone Ottavio presentava una nuova istanza per la sanatoria delle opere abusivamente realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del DPR 380/2001, alla

predetta istanza non si dava corso atteso che la richiesta di sanatoria era stata presentata oltre i termini previsti dal 3° comma dello stesso articolo.

**Che** in data 19/04/2010 acquisita agli atti il 21 successivo prot. 2825 il legale del Sig. Cardamone Ottavio ha comunicato la piena disponibilità del suo assistito ad eseguire, immediatamente a sue spese, i lavori di demolizione delle opere abusivamente realizzate, per come in premessa citate ed in conformità all'ordinanza n° 3/2004 reiterando la richiesta di revisione delle convenzioni stipulate.

**ATTESO** che il Consiglio Comunale, con delibera n.20 del 5/7/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha accolto l'istanza del Sig. Cardamone Ottavio di poter provvedere direttamente alla demolizione delle opere da lui stesso abusivamente realizzate e già acquisite al patrimonio comunale per l'accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione entro i termini prescritti, demandando al responsabile area tecnica il rilascio dei relativi titoli abilitativi.

**Che** il sig. Cardamone Ottavio, in data 24 Settembre 2010 prot. 6518, ha presentato apposita DIA per la demolizione delle opere abusivamente realizzate, rilevato che erano state demolite solo le opere fuori terra il responsabile area tecnica con nota 1181 del 23/02/11 comunicava che era stata eseguita una demolizione parziale e che pertanto andavano anche demolite le opere di fondazione e la pavimentazione, nonché provvedere allo smaltimento delle macerie residue dalla demolizione.

**Che** in data 19/03/2012 prot. 1575 il Sig. Cardamone Ottavio ha trasmesso una nuova istanza di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) in sanatoria integrata il successivo 20 marzo prot. 1590 con un versamento di euro 516 che contemplava l'utilizzo della pavimentazione non demolita da destinare all'attività sportiva, e la rimozione dei cumuli di macerie blocchi residuali ed altri materiali derivanti dalla demolizione.

**Che**, in riferimento alla SCIA presentata, il Responsabile dell'area tecnica, con nota prot. 1723 del 26 marzo 2012, ha disposto l'inefficacia della SCIA in attesa delle superiori determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alla delibera n. 20 del 5/7/2010.

**Che** in data 26 Marzo 2012, con nota prot.1691, il sig. Cardamone Ottavio ha trasmesso un certificato di collaudo a firma del geom. Antonio Sirianni ed una ricevuta di conferimento inerti ad impianto autorizzato.

**RICHIAMATA** la Relazione del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, ai sensi della quale:

- A) In merito all'accoglimento della SCIA in Sanatoria si fa presente che essa può essere ottenuta qualora l'intervento eseguito, in assenza del titolo abilitativo, sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della sanatoria.
- B) Per l'intervento di cui si chiede la sanatoria si può affermare che:
  - è conforme alle prescrizioni del vigente PRG
  - è conforme alla destinazione d'uso della suddetta normativa comunale
  - è conforme al regolamento comunale per l'attività edilizia vigente che interessa una zona omogenea F delle N.T.A. del Prg-attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico;
  - è titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto della segnalazione, convenzione stipulata in data 9 agosto 91 registrata a Lamezia Terme il 12 agosto 91 al n. 523.
  - la pavimentazione non oggetto di riduzione in pristino è riconducibile al novero di quelle assoggettabili al regime di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 del Dpr 380/2001.

**RILEVATO** che, per le ragioni di cui sopra, nella stessa relazione si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico all'accoglimento dell'istanza di SCIA in sanatoria presentata in data 19 marzo 2012 prot. 1575 dal sig. Cardamone Ottavio secondo gli elaborati a firma del geom. Sirianni Antonio, la cui efficacia al momento resta subordinata alle superiori determinazioni del consiglio comunale in ordine alla delibera n. 20 del 5/7/ 2010 che dispone la perfetta rimessa in pristino dei luoghi interessati dalla stessa opera abusiva;

**VISTA** la nota integrativa del Responsabile dell'Area Tecnica alla propria relazione del 23/5/12;

**RITENUTO** di provvedere in merito sulla scorta di quanto relazionato dal Responsabile dell'Area Tecnica nonché di quanto dallo stesso riportato nella nota integrativa;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Gabriele; Sirianni Angelo; Sirianni Leonardo) espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**Di modificare** la delibera del Consiglio Comunale N. 20 del 5/7/2010, al punto 5), nel senso di sostituire il testo: "... *demolizione dell'opera abusiva ed all'accertamento della perfetta rimessa in pristino...*", con l'altro: "...*messa in pristino in conformità con la normativa primaria e secondaria in materia urbanistica ed edilizia*";

**Di dare atto** conseguentemente che l'esatta dicitura del predetto punto 5), per l'effetto dell'anzidetta modifica, risulta essere la seguente:

*"di dare atto che la richiesta di revisione dell'attuale Convenzione con il Comune, presentata dal Sig. Cardamone Ottavio, sarà considerata solo successivamente alla messa in pristino in conformità con la normativa primaria e secondaria in materia urbanistica ed edilizia dei luoghi interessati dalla stessa opera abusiva"*.

**Di dare mandato** all'Ufficio Tecnico Comunale per il prosieguo della pratica di che trattasi.

**Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Gabriele; Sirianni Angelo; Sirianni Leonardo).

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **28/05/2012**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>08/06/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Sig. CERRA RAFFAELLO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.PAOLO LO MORO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.PAOLO LO MORO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2012 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **08/06/2012**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.PAOLO LO MORO**